

COMUNE DI COSSIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
COSSIGNANO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI
RIPATRANSONE e COSSIGNANO**

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di, alle ore in Cossignano, nella Residenza municipale,

TRA

il Comune di Cossignano, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, sede operativa via Borgo nr. 7, 63067 Cossignano AP - Codice Fiscale e Partita Iva 00377760442 - rappresentato legalmente dal Commissario Tiziana Pieramici, nata a Montalto delle Marche (AP) il 28/06/1964, in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, di seguito denominato Comune,

E

l'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Ripatransone e Cossignano – con sede legale in Via Augusto Camei, n. 8, 63038 Ripatransone AP - Codice Fiscale GRSDIO43R29H321J - rappresentata legalmente dal Sig. Ido Grisostomi, nato a Ripatransone (AP) il 29 ottobre 1943, in qualità di Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Ripatransone in Via Augusto Camei n. 8, di seguito denominata Associazione;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 17 febbraio 2014, n. 1 “Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale”;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “codice del terzo settore”;
- l'art. 1, comma 1 bis e l'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e, conseguentemente, il Codice civile;
- il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118, comma 4, Cost., dall'art. 4, comma 3, lett. a) della legge 59/1997, dall'art. 3, comma 5, del TUEL, che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

DATO ATTO CHE:

con delibera della Giunta Comunale n. del si è deciso di procedere alla stipula di una nuova convenzione, per la collaborazione tra il Comune di Cossignano e l'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Ripatransone e Cossignano allo scopo di incrementare, nell'ambito del proprio territorio, la salvaguardia, l'assistenza, la vigilanza, in forma complementare e non sostitutiva della propria funzione pubblica di soggetto esponenziale degli interessi della collettività rappresentata;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'Associazione per un intervento integrativo allo svolgimento delle attività del Comune di Cossignano di salvaguardia, osservazione, ausilio e assistenza nel territorio comunale in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Locale.

L'attività si qualifica come intervento di supporto finalizzato ad assicurare un'azione capillare per una migliore fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza, migliorando la sicurezza in generale ed in tutte le sue declinazioni, anche attraverso la prevenzione di comportamenti elusivi di norme sociali,

segnalando situazioni di rischio e disagio, intervenendo anche in occasioni di gravi incidenti o calamità naturali.

Non sono consentite in tutto il territorio comunale, attività in ambiti diversi da quelli sopra elencati.

La disponibilità dell'Associazione è spontanea e disinteressata, poiché la collaborazione offerta all'ente si colloca in ambito di solidarietà sociale ed il coinvolgimento nelle attività istituzionali dell'Ente non pregiudica la libera scelta dei volontari e non determina in alcun modo l'instaurazione di vincoli di subordinazione.

Art. 2 - Ambiti dell'attività di collaborazione

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, il Comune ha concordato con l'Associazione i seguenti ambiti di intervento:

1. assistenza viabilistica e di vigilanza durante le manifestazioni aventi carattere culturale, ricreativo o sportivo o comunque di pubblico spettacolo promossi, patrocinati o autorizzati dalla stessa Amministrazione comunale, per le quali è prevista la presenza di numerose persone;
2. assistenza viabilistica e di vigilanza in occasione di fiere, mercati, cortei e processioni religiose;
3. assistenza in occasione di gravi incidenti e calamità naturali, anche in collaborazione con la protezione civile;
4. salvaguardia, segnalazione e osservazione del territorio comunale, in particolare delle aree pubbliche, dei parchi, degli impianti sportivi, tecnologici, immobiliari del patrimonio comunale, nonché del patrimonio ambientale e culturale in genere;
5. salvaguardia, segnalazione e osservazione delle aree circostanti i plessi scolastici, con ausilio, se necessario, nella disciplina del traffico.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

Il Comune di Cossignano individua quale Referente Responsabile per il perseguimento delle finalità previste nella presente convenzione il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

L'Associazione individua quale referente Responsabile per il perseguimento delle finalità previste nella presente convenzione il Presidente pro tempore della sezione di Ripatransone - Cossignano dell'Associazione.

Le attività di collaborazione e di supporto a cui l'Associazione partecipa descritte all'art. 2, dovranno essere concordate con il Referente del Comune sopra indicato che è preposto alla individuazione della attività da svolgere ed è incaricato della predisposizione dei programmi operativi ed organizzativi se necessari.

Il Referente del Comune è incaricato di controllare l'esecuzione degli impegni assunti con la stipula della convenzione e di verificare il buon funzionamento degli incarichi convenzionati.

L'attività sarà esplicita a seguito di richieste che di volta in volta perverranno dal Comune.

Art. 4 - Principi generali di esecuzione del rapporto

Le parti si impegnano:

- a rapportarsi in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto;
- a conformare la propria attività ai principi dell'efficienza, economicità e trasparenza, in un'ottica di servizio alla collettività.

Art. 5 - Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- a) comunicare al Comune la persona incaricata della responsabilità operativa delle attività di propria competenza, ove diversa dal Referente individuato all'articolo 3;
- b) utilizzare, tra i propri aderenti, solo coloro che siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle qualità psico-fisiche e attitudinali, necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione;

- c) mettere a disposizione, anche a rotazione, i propri membri per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto del numero complessivo degli iscritti, comunicando al Comune eventuali sostituzioni e modifiche del relativo organico;
- d) svolgere le attività di propria competenza con continuità fino allo scadere della presente convenzione o rescissione anticipata della stessa;
- e) assicurare la presenza operativa del numero di persone concordato con il Comune, verificando il puntuale rispetto degli obblighi previsti nella presente convenzione da parte dei propri associati;
- f) indossare durante l'attività la vestizione prevista per l'Associazione Nazionale Carabinieri.
- g) assicurare comportamenti eticamente corretti e rispettosi della privacy, svolgere le attività previste con competenza, assicurando la massima cura e diligenza.
- h) ad utilizzare i beni eventualmente conferiti, per le attività connesse all'esecuzione della presente convenzione, nonché alle attività istituzionali dell'Associazione, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 6 - Norme di comportamento degli operatori volontari

Gli operatori volontari sono tenuti, nell'espletare l'attività disciplinata dalla presente convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati civili dello Stato.

Nell'esercizio dei propri compiti i membri dell'Associazione devono tenere un comportamento tale da:

- a) assicurare lo svolgimento delle attività nelle modalità sopra indicate;
- b) garantire una presenza amica e rassicurante che prevenga comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del senso civico che riguardano l'uso collettivo dei luoghi e delle strutture pubbliche;
- c) escludere ogni forma di azione repressiva e/o impositiva, limitandosi alla pronta segnalazione alla Polizia Municipale o alle Forze dell'Ordine in caso di necessità;
- d) adoperare la massima perizia e diligenza nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

Art. 7 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna:

- a) a fornire ai membri dell'Associazione impegnati nell'attività ogni necessario supporto di tipo formativo e di aggiornamento per lo svolgimento della stessa;
- b) alla predisposizione dei programmi operativi ed organizzativi se necessari, fermo restando l'autonoma organizzazione dell'Associazione;
- c) a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;
- d) a concedere in uso gratuito all'Associazione eventuali attrezzature di proprietà o strumentazioni necessarie per garantire la miglior funzionalità del servizio;
- e) ad organizzare incontri con i membri dell'Associazione, aperti anche ad altri soggetti interessati, al fine di evidenziare le problematiche emerse e programmare gli interventi necessari alla loro soluzione;
- f) a promuovere nelle forme ritenute più opportune una adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività dell'Associazione e sui contenuti e sulle finalità del progetto.

Art. 8 - Natura del rapporto degli operatori volontari

I volontari dell'Associazione svolgono l'attività di collaborazione a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione, fatti salvi i rimborsi spesa giustificati da idonei documenti attestante le spese sostenute, direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie e adeguatamente documentate.

Art. 9 - Copertura assicurativa

L'Associazione solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi associati volontari che utilizza, riguardante lo svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione.

L'Associazione garantisce che gli iscritti inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Durata della convenzione e cause di sua anticipata risoluzione

La presente convenzione ha durata fino al 30 novembre 2020 e può essere prorogata, modificata o integrata in qualsiasi momento per espressa e concorde volontà delle parti.

Il Comune può risolvere la stessa in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

Analoga facoltà può essere esercitata dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comune.

Art. 11 - Registrazione della convenzione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte che lo richiederà.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza

L'Associazione e il Comune si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto del codice di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 13 - Controversie

Le controversie relative alla presente convenzione dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui non fosse possibile, le parti demandano la risoluzione al competente Foro di Fermo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cossignano, li

Per il Comune di Cossignano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PL
Commissario Tiziana Pieramici

Per l'Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Ripatransone e Cossignano
IL PRESIDENTE
Ido Grisostomi